SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 208



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2002.

Modifica e integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti e delle tabelle delle discipline affini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 21 marzo 2002 in relazione alle modifiche apportate al titolo V della Costituzione, con il quale si è proceduto, per esigenze di unitarietà sul territorio nazionale, alla individuazione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa (già di secondo livello) nelle aziende sanitarie, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;

Considerato che l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento rimette ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle tabelle valevoli per la valutazione e a verifica dei titoli di carriera e delle specializzazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, (*Gazzetta Ufficiale* - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998), e successive modificazioni, concernente le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, emanato ai sensi dell'art. 10 del predetto decreto n. 484/1997;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che l'art. 74 del predetto regolamento, per come risulta modificato dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, in ordine ai limiti temporali di validità delle specializzazioni affini, il quale dispone che la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine da individuare con provvedimento ministeriale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998) e successive modificazioni, concernente le tabelle relative alle specializzazioni affini, emanato ai sensi dell'art. 74 del predetto regolamento n. 483/1997;

Ritenuto di provvedere alla definizione delle tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, avuto riguardo alla avvenuta individuazione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di secondo livello dirigenziale, ora di struttura complessa;

Ritenuto di provvedere inoltre alla definizione delle tabelle relative alle specializzazioni affini;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 5 luglio 2001;

Considerato che le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa non hanno subito modificazioni con l'accordo sopraindicato rispetto a quelle stabilite dall'art. 4, comma 2, del regolamento n. 484/1997, fatto salvo l'inserimento della nuova disciplina di «Epidemiologia» nell'ambito dell'area di sanità pubblica per le categorie professionali dei medici nonché per la categoria professionale dei veterinari;

Ritenuto, conseguentemente, che possono essere confermate le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti nonché le tabelle relative alle specializzazioni affini stabilite, rispettivamente, dal decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni e dal decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 e successive modificazioni, apportando alle stesse le modificazioni e le integrazioni quali esplicitate nel suddetto parere del Consiglio superiore di sanità;

Ritenuto, peraltro di procedere alla rettifica di un errore materiale contenuto nel decreto ministeriale del 2 agosto 2000 per quanto attiene, nell'ambito della disciplina «Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche», la indicazione della scuola equipollente di tecnologia avicola, patologia aviare per la quale risulta omessa la «e» congiunzione e contestualmente la eliminazione della stessa scuola dal novero delle scuole affini per la stessa disciplina «igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche»;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l'accesso all'incarico dirigenziale di struttura complessa per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, si fa riferimento rispettivamente alle tabelle «A» e «B» allegate al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 ed alle successive modificazioni di cui ai decreti ministeriali del 22 gennaio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio

1999), del 5 agosto 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999) limitatamente ai servizi equipollenti della disciplina di «Gastroenterologia» esclusi dalla limitazione temporale nello stesso prevista, del 2 agosto 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 19 agosto 2000), rettificato con decreto ministeriale dell'8 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000) e del 27 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2001).

Art. 2.

Le tabelle di cui ai decreti ministeriali indicati nell'art. 1 sono modificate ed integrate come indicato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Ai fini della partecipazione ai concorsi per dirigente del ruolo sanitario per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si fa riferimento alle specializzazioni affini di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 ed alle successive modificazioni di cui ai decreti ministeriali del 22 gennaio 1999 e del 2 agosto 2000;

Art. 4.

Le tabelle di cui ai decreti ministeriali indicati nell'art. 3 sono integrate e modificate come indicato negli allegati 2 e 3 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO 1

Ai servizi ed alle scuole di cui alle tabelle «A» e «B» del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, modificate dai decreti ministeriali più analiticamente indicati nelle premesse, sono apportate le seguenti aggiunte o modificazioni:

AREA DI CHIRURGIA
E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE

2. CHIRURGIA GENERALE

Servizi equipollenti.

Oltre ai servizi equipollenti già previsti, sono aggiunti i seguenti:

endoscopia digestiva comprensiva di:

diagnostica e chirurgia endoscopica;
diagnostica chirurgica endoscopica;
diagnostica strumentale e chirurgia endoscopica;
endoscopia diagnostica e chirurgia endoscopica;
endoscopia chirurgica;
endoscopia;
diagnostica e terapia endoscopica;
endoscopia diagnostica e chirurgica;
chirurgia endoscopica;
endoscopia diagnostica e operativa;
endoscopia digestiva chirurgica;
chirurgia ed endoscopia chirurgica;
diagnostica e terapia chirurgica endoscopica digestiva.

2. CHIRURGIA GENERALE

Scuole equipollenti.

...

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA
E DEI SERVIZI

4. FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA.

Servizi equipollenti.

...

4. FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA

Scuole equipollenti:

patologia clinica;
farmacologia (a prescindere da orientamenti).

AREA DI SANITÀ PUBBLICA

6. EPIDEMIOLOGIA

Servizi equipollenti:

igiene ambientale;
educazione sanitaria;
igiene e sanità pubblica;
medicina di comunità;
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
igiene;
igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia;
programmazione e organizzazione sanitaria;
metodologia epidemiologica ed igiene;
metodologia epidemiologica clinica;
organizzazione dei servizi sanitari di base;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
igiene ospedaliera;
igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
direzione medica di presidio ospedaliero;
direzione sanitaria di azienda (ASL o ospedaliera);
osservatori epidemiologici;
servizi di epidemiologia;
epidemiologia clinica;
agenzie sanitarie regionali;
statistica medica e biometria;
uffici statistico-epidemiologici e di sistema informativo sanitario delle aziende sanitarie;
direzione di distretto;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene degli alimenti;
igiene della nutrizione;
scienza dell'alimentazione.

6. EPIDEMIOLOGIA

Scuole equipollenti:

igiene e medicina preventiva(*);
igiene;
igiene ed epidemiologia;
igiene pubblica;
igiene e sanità pubblica;
igiene generale e speciale;
igiene e tecnica ospedaliera;
igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
tecnica e direzione ospedaliera;
statistica sanitaria;
statistica medica.

(*) A prescindere dagli indirizzi e orientamenti per i diplomi il cui corso è iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992.

AREA DI FARMACIA

1. FARMACIA OSPEDALIERA

Servizi equipollenti:

...

1. FARMACIA OSPEDALIERA

Scuole equipollenti:

farmacia industriale;
tossicologia.

2. FARMACIA TERRITORIALE

Servizi equpollenti:

...

2. FARMACIA TERRITORIALE

Scuole equipollenti:

farmacia industriale;
tossicologia.

AREA DELL'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

1. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Servizi equipollenti:

...

1. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Scuole equipollenti:

tecnologia avicola e patologia aviare.

ALLEGATO 2

Alle tabelle delle specializzazioni in discipline affini di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, modificate dai decreti ministeriali più analiticamente indicati nelle premesse, sono apportate le seguenti aggiunte.

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE

14. MEDICINA FISICA E DELLA RIABILITAZIONE

Discipline affini:

neurologia.

19. NEUROLOGIA

Discipline affini:

medicina fisica e della riabilitazione.

ALLEGATO 3

Dalle tabelle delle specializzazioni in discipline affini di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, modificate dai decreti ministeriali indicati nelle premesse, sono espunte le seguenti specializzazioni nell'ambito delle aree sottoindicate:

AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE

4. CHIRURGIA PEDIATRICA

Discipline affini espunte:

chirurgia generale ed equipollenti.

AREA DI FARMACIA

1. FARMACIA OSPEDALIERA

Discipline affini espunte:

farmacia industriale;
tossicologia.

2. FARMACIA TERRITORIALE

Discipline affini espunte:

farmacia industriale;
tossicologia.

AREA DELL'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

1. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Discipline affini espunte:

tecnologia avicola e patologia aviare.

02A10972

DECRETO 2 agosto 2002.

Riconoscimento al sig. Rocanova Rodriguez Josè Ignacio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Rocanova Rodriguez Josè Ignacio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Doctor en Medicina» conseguito in Uruguay, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto l999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti

titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 2 luglio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Doctor en Medicina», rilasciato in data 10 novembre 1997 dall'«Universidad de la Republica» della città di Montevideo al sig. Rocanova Rodriguez Josè Ignacio, cittadino italiano, nato a Las Piedras (Uruguay) il 14 novembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Rocanova Rodriguez Josè Ignacio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A11106

DECRETO 2 agosto 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kanaan Chebli Adèle di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kanaan Chebli Adèle, cittadina francese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Anesthesiology», conseguito in Libano, equiparato dalla Francia al corrispondente titolo di specializzazione che si consegue in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Considerato che non è stata ancora recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 19/2001/CE, che regolamenta il riconoscimento di formazioni non conseguite interamente in Paesi comunitari e che, pertanto, non esiste una procedura specifica per tali fattispecie nell'ordinamento interno;

Vista la sentenza in data 14 settembre 2000 (C-238/98) con la quale la Corte di giustizia della Comunità europea ha stabilito che «quando, in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, un cittadino comunitario presenta un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, le competenti autorità dello Stato membro interessato sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali»;

Ritenuto, quindi, di dover valutare il percorso formativo della sig.ra Kanaan Chebli Adèle;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che estende l'applicazione delle norme contenute in tale decreto ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 2 luglio 2000;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente in Libano, equiparato dalla Francia al titolo di medico che si consegue in Francia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Anesthesiology» conseguito nell'anno 1989 presso la facoltà di medicina dell'«American University of Beirut» dalla sig.ra Kanaan Chebli Adèle, cittadina francese, nata ad Hadeth-Baabda (Libano) il 12 settembre 1962, successivamente equiparato dalla Francia al corrispondente titolo di specializzazione che si consegue in Francia, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A11107

DECRETO 2 agosto 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kanaan Chebli Adèle di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kanaan Chebli Adèle, cittadina francese, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Docteur en medicine», conseguito in Libano, equiparato dalla Francia al titolo di medico che si consegue in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Considerato che non è stata ancora recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 19/2001/CE, che regolamenta il riconoscimento di formazioni non conseguite interamente in Paesi comunitari e che, pertanto, non esiste una procedura specifica per tali fattispecie nell'ordinamento interno;

Vista la sentenza in data 14 settembre 2000 (C-238/98) con la quale la Corte di giustizia della Comunità europea ha stabilito che «quando, in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, un cittadino comunitario presenta un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, le competenti autorità dello Stato membro interessato sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali»;

Ritenuto, quindi, di dover valutare il percorso formativo della sig.ra Kanaan Chebli Adèle;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che estende l'applicazione delle norme contenute in tale decreto ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, la quale, nella riunione del 2 luglio 2002 ha ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Docteur en Medicine», rilasciato in data 15 giugno 1986 dall'Università Saint Joseph della città di Beirut alla sig.ra Kanaan Chebli Adèle, cittadina francese, nata ad Hadeth-Baabda (Libano) il 12 settembre 1962, successivamente equiparato dalla Francia al titolo di medico che si consegue in Francia, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Kanaan Chebli Adèle è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A11108

DECRETO 2 agosto 2002.

Riconoscimento al sig. Loubser Michael Robert di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Loubser Michael Robert, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bachelor of dental science», conseguito in Sudafrica, equiparato dal Regno Unito al titolo di odontoiatra che si consegue nel Regno Unito, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Considerato che non è stata ancora recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 19/2001/CE, che regolamenta il riconoscimento di formazioni non conseguite interamente in Paesi comunitari e che, pertanto, non esiste una procedura specifica per tali fattispecie nell'ordinamento interno;

Vista la sentenza in data 14 settembre 2000 (C-238/98) con la quale la Corte di giustizia della Comunità europea ha stabilito che «quando, in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, un cittadino comunitario presenta un'istanza di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di tirocinio, le competenti autorità dello Stato membro interessato sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali»;

Ritenuto, quindi, di dover valutare il percorso formativo del sig. Loubser Michael Robert;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che estende l'applicazione delle norme contenute in tale decreto ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, la quale, nella riunione del 2 luglio 2002 ha ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Bachelor of dental science», conseguito in data 27 maggio 1991 presso l'Università del Witwatersrand della città di Johannesburg dal sig. Loubser Michael Robert, nato a Klerksdorp (Sudafrica) il 12 aprile 1966, successivamente equiparato dal Regno Unito al titolo di odontoiatra che si consegue nel Regno Unito, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Loubser Michael Robert è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A11109

DECRETO 2 agosto 2002.

Riconoscimento al sig. Gori Fernando di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Gori Fernando, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico, conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 2 luglio 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico, rilasciato in data 24 novembre 1980 dall'«Universidad de Buenos Aires» al sig. Gori Fernando, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 24 febbraio 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Gori Fernando è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A11110

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 2 maggio 2002 al 5 maggio 2002 nella provincia di Novara;

piogge persistenti dal 2 maggio 2002 al 10 maggio 2002 nella provincia di Biella;

piogge alluvionali dal 2 maggio 2002 al 10 maggio 2002 nella provincia di Vercelli;

piogge alluvionali dal 2 maggio 2002 al 12 maggio 2002 nella provincia di Asti;

piogge persistenti dal 2 maggio 2002 al 15 maggio 2002 nella provincia di Cuneo;

piogge persistenti dal 3 maggio 2002 al 10 maggio 2002 nella provincia di Alessandria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: piogge persistenti dal 3 maggio 2002 al 10 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bistagno, Molare, Spigno Monferrato;

Asti: piogge alluvionali dal 2 maggio 2002 al 12 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bubbio, Cassinasco, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Sessame, Serole, Vesime;

piogge alluvionali dal 2 maggio 2002 al 12 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Cessole, Loazzolo, Olmo Gentile, Roccaverano, Sessame, Vesime;

Biella: piogge persistenti dal 2 maggio 2002 al 10 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Massazza, Villanova Biellese;

Cuneo:

piogge persistenti dal 2 maggio 2002 al 15 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cortemilia, Perletto;

piogge persistenti dal 2 maggio 2002 al 15 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Castelletto Uzzone, Cortemilia, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Roddino;

piogge persistenti dal 2 maggio 2002 al 15 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albaretto della Torre, Cortemilia, Pezzolo Valle Uzzone;

Novara:

piogge alluvionali dal 2 maggio 2002 al 5 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Bogogno, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briona, Caltignaga, Cameri, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cerano, Comignago, Cressa, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Garbagna Novarese, Gattico, Granozzo con Monticello, Landiona, Lesa, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Momo, Nebbiuno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Prato Sesia, San Pietro Mosezzo, Sizzano, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Veruno, Vespolate, Vinzaglio;

piogge alluvionali dal 2 maggio 2002 al 5 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Casalvolone, Granozzo con Monticello, Novara, Oleggio, Recetto, Sozzago, Tornaco, Vinzaglio;

Vercelli:

piogge alluvionali dal 2 maggio 2002 al 10 maggio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Arborio, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Pezzana, Rovasenda, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Stroppiana, Vercelli, Villarboit.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11097

DECRETO 29 agosto 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Napoli e Caserta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 27 marzo 2002 al 3 aprile 2002 nella provincia di Caserta;

gelate dal 28 marzo 2002 al 31 marzo 2002 nella provincia di Napoli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Napoli: gelate del 28 marzo 2002, del 29 marzo 2002, del 30 marzo 2002, del 31 marzo 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Cicciano, Giugliano in Campania, Nola, Pomigliano d'Arco, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana;

Caserta: gelate dal 27 marzo 2002 al 3 aprile 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Caianello, Carinola, Falciano del Massico, Marzano Appio, Presenzano, Teano, Riardo, Vairano Patenora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11098

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Dei Tigli - Soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 ottobre 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa Dei Tigli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Dei Tigli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, via Francesco Ferruccio n. 6, costituita in data 22 novembre 1979, con atto a rogito del notaio dott. Paolo Setti di Segrate (Milano), omologato dal tribunale di Milano con decreto 4 gennaio 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992, e la dott.ssa Di Donato Serenella, residente in Lurago Marinone (Como), via Volonterio n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A11103

DECRETO 26 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Start - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Ostia Lido, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 15 gennaio 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Start - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ostia Lido (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Start - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ostia Lido (Roma), via Capo Rossello n. 5, costituita in data 12 dicembre 1974 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Varcasia di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto 7 gennaio 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992, e l'avv. Innocente Angela, con studio in Roma, via C. Maes n. 84, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidarore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A11104

DECRETO 1° agosto 2002.

Rettifica del decreto ministeriale 28 giugno 2002 relativo alla società cooperativa «Cooperativa muratori a responsabilità limitata», in Guardiagrele, posta in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 28 giugno 2002 con il quale la società cooperativa «Cooperativa muratori a responsabilità limitata», con sede in Guardiagrele (Chieti), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Carlo Salvatore è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che sul decreto ministeriale è stato riportato in materia errata il domicilio del commissario liquidatore, che in effetti è Chieti e non Ortona;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 28 giugno 2002, limitatamente al domicilio del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 28 giugno 2002 con il quale la società cooperativa «Cooperativa muratori a responsabilità limitata», con sede in Guardiagrele (Chieti), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa è rettificato limitatamente al domicilio del commissario liquidatore che è Chieti anziché Ortona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11100

DECRETO 1º agosto 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilcoop soc. coop. a r.l.», in Ortona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 2001, con il quale la società cooperativa «Edilcoop soc. coop. a r.l.», con sede in Ortona (Chieti), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Riccardo De Luca ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 luglio 2001 con la quale il predetto dott. De Luca ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. De Luca;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Francesca Maria Di Leonardo, nata a Chieti l'8 gennaio 1969, residente a Chieti in via dei Frentani n. 121/E, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Edilcoop soc. coop. a r.l.», con sede in Ortona (Chieti), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Riccardo De Luca, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11101

DECRETO 1º agosto 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperativa a r.l.», denominato «Cooperative agricole riunite», in Cepagatti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1993, con il quale la società cooperativa «Consorzio cooperativa a r.l.» denominato «Cooperative agricole riunite», con sede in Cepagatti (Pescara), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Carlo Martino, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 giugno 2001 con la quale si comunica che l'avv. Carlo Martino è deceduto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto avv. Martino;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Francesca Maria Di Leonardo, nata a Chieti l'8 gennaio 1969, residente a Chieti in via dei Frentani n. 121/E, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperativa a r.l.», denominato «Cooperative agricole riunite», con sede in Cepagatti (Pescara), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Carlo Martino, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11102

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sercoop - Soc. coop. a r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 novembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sercoop - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Bologna (codice fiscale n. 02308610373) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e la dott.ssa Michela Orsini, nata a Bologna il 2 agosto 1964 ed ivi domiciliata in via Farini n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11077

DECRETO 12 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Compagnia parcheggiatori La Salentina - Soc. coop. a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 marzo 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Compagnia parcheggiatori La Salentina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lecce (codice fiscale n. 03207080759) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, ed il dott. Franco Perrone, nato Nardò (Lecce) il 18 maggio 1939 ed ivi domiciliato in corso Galliano n. 2/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11078

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria. Proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria avvenuta il giorno 6 agosto 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa del crollo parziale della controsoffittatura dei locali aperti al pubblico, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria non ha operato al pubblico nel giorno 6 agosto 2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3386/26/02 del 6 agosto 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell' Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 8 agosto 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A11105

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 agosto 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Oristano.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione, ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 21 agosto 2002 prot. n. 117399 del direttore dell'ufficio provinciale di Oristano, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Oristano;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dal blocco del sistema informatico, relativamente al servizio di consultazione, certificazione e registrazione, ivi comprese le attività legate alla procedura Wegis e protocollo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Oristano è accertato come segue: dal 23 luglio 2002 al 26 luglio 2002 per quanto concerne le attività di consultazione, registrazione, certificazione e wegis e dal 23 luglio 2002 al 29 luglio 2002 per quanto concerne il servizio di protocollo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 23 agosto 2002

Il direttore compartimentale: MARTINI

02A11099

PROVVEDIMENTO 29 agosto 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota protocollo n. 276586 del 24 luglio 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, limitatamente al servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 23 luglio 2002 dalle ore 10,35 alle ore 11,55;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, dovuto ad un guasto alla linea di alimentazione dell'energia elettrica dello stabile di via Malta dove è allocato il servizio di pubblicità immobiliare, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 21 agosto 2002, prot. n. 1755, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia, limitatamente al servizio di pubblicità immobiliare nel giorno 23 luglio 2002 dalle ore 10,35 alle ore 11,55.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 agosto 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A11129

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 agosto 2002.

Aggiornamento per il bimestre settembre-ottobre 2002 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 162/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 agosto 2002,

Premesso che:

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 2002, n. 121/02 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 121/02), l'indice dei prezzi di riferimento It, relativo al gas naturale, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2002, n. 70/02 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 4 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n. 70/02) l'indice Jt relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste: la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, 27 febbraio 2002, n. 25/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002, n. 70/02 e n. 121/02 richiamate in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001 e 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni ΔT definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1° luglio 2001;

Visti:

l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

l'art. 2 della deliberazione n. 25/02 dell'Autorità, che ha modificato la disciplina relativa alla determinazione dell'indice It di cui al precedente alinea;

l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice Jt, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Ritenuto che sia necessario, per il bimestre settembre - ottobre 2002:

confermare le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 52/99;

confermare le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n. 52/99;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1. Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 sono confermate le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, come aggiornate per il bimestre luglio-agosto 2002 ai sensi dell'art. 1 della deliberazione della medesima Autorità 26 giugno 2002, n. 121/02.

Art. 2.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1. Per il quinto bimestre (settembre-ottobre) 2002 sono confermate le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, come aggiornate per il bimestre maggio-giugno 2002, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione della medesima Autorità 23 aprile 2002, n. 70/02.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1. La presente deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2002.

Milano, 28 agosto 2002

Il presidente: RANCI

02A11111

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.23764-XV.J(2259) del 2 agosto 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 75 mm di colore tremolante bianco;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 75 mm di colore tremolante giallo;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 92 mm di colore tremolante bianco;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 92 mm di colore tremolante giallo;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 125 mm di colore verde smeraldo;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 125 mm di colore salice piangente;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 125 mm di colore rosso;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 125 mm di colore pioggia bianca;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 125 mm di colore blu;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 125 mm di colore intermittente bianco;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 125 mm di colore intermittente verde;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 125 mm di colore giallo;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 125 mm di colore tremolante bianco;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 125 mm di colore tremolante giallo;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 125 mm di colore verde;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 142 mm di colore verde smeraldo;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 142 mm di colore salice piangente;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 142 mm di colore rosso;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 142 mm di colore pioggia bianca;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 142 mm di colore blu;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 196 mm di colore verde smeraldo;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 196 mm di colore salice piangente;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 196 mm di colore rosso;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 196 mm di colore pioggia bianca;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 196 mm di colore blu;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 240 mm di colore rosso;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 240 mm di colore verde smeraldo;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 240 mm di colore blu;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 240 mm di colore salice piangente;

Peonia sferica - Ferlazzo calibro 240 mm di colore pioggia bianca;

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Camaro Superiore (Messina) - contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.7801-XV.J(3502) del 2 agosto 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Evolution 100 a pioggia bianca;

Evolution 100 a pioggia dorata;

Evolution 100 a pioggia gialla;

che la E.P.M. S.a.s. intende produrre nella propria fabbrica in Basiliano (Udine) - località Vissandone, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24861-XV.J(2319) del 2 agosto 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Rosone pirosud 75;

Rosone pirosud 100;

Rosone pirosud 130;

Rosone pirosud 160;

Rosone pirosud 210;

Bombetta pirosud 70;

Bombetta pirosud 80;

Bomba pirosud 90;

Bomba pirosud 130;

Bomba pirosud 160A;

Bomba pirosud 160B;

Tonante pirosud 80A;

Tonante pirosud 80B;

Tonante pirosud 90;

serie di castagnole pirosud 25;

che la ditta «Pirosud» di Truppa Armando intende produrre nella propria fabbrica in Latiano (Brindisi), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.12663-XV.J(3260) del 2 agosto 2002, il manufatto esplosivo denominato «Minicobra 2», che la sig.ra Albano Carolina intende produrre nella propria fabbrica in Giugliano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.12617-XV.J(3498) del 2 agosto 2002, il manufatto esplosivo denominato «3 Colpi», che la E.P.M. S.a.s. intende produrre nella propria fabbrica in Basiliano (Udine), località Vissandone, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27833-XV.J(2357) del 2 agosto 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore rosso;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore verde;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore blu;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore giallo;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore viola;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore bianco;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore giallo tremolante;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore bianco tremolante;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 multicolore;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore turchese;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore sfera;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore pioggia bianca;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore pioggia oro salice;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore oro;

Sfera acquatica Giuliani - calibro 100 di colore arancione;

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti), località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24405-XV.J(2282) del 2 agosto 2002, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Garibaldi 17», che il sig. Basilico Sergio intende produrre nella propria fabbrica in Ripa Teatina (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24404-XV.J(2281) del 2 agosto 2002, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Garibaldi C13», che il sig. Basilico Sergio intende produrre nella propria fabbrica in Ripa Teatina (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.12661-XV.J(3296) del 2 agosto 2002, i manufatti esplosivi, che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nella propria fabbrica in Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con i relativi numeri ONU, come di seguito indicato:

testa in guerra per missili Lancer DIS. V37476.00 con caricamento in Octol: II categoria - gruppo B, con numero ONU 0286, 1.1D;

Booster DIS. V38875.00 per testa in guerra per missili Lancer DIS. V37476.00 con caricamento in Octol: II categoria - gruppo B, con numero ONU 0042, 1.1D;

testa in guerra per missili Lancer DIS. V38874.00 con caricamento in PBXN 110: II categoria - gruppo B, con numero ONU 0286, 1.1D;

Booster DIS. V38876.00 per testa in guerra per missili Lancer DIS. V38874.00 con caricamento in PBXN 110: II categoria - gruppo B, con numero ONU 0042, 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22772-XV.J(2230) del 2 agosto 2002, il manufatto esplosivo denominato «Enterprise 1000», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in via Vallone dei Gerolomini, 11 - Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 02A11087 a 02A11096

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 settembre 2002

Dollaro USA	0,9947
Yen giapponese	117,05
Corona danese	7,4263
Lira Sterlina	0,63540
Corona svedese	9,3440
Franco svizzero	1,4646
Corona islandese	87,77
Corona norvegese	7,4425
Lev bulgaro	1,9476
Lira cipriota	0,57307
Corona ceca	30,393
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,5949
Lira maltese	0,4142
Zloty polacco	4,0949
Leu romeno	32872
Tallero sloveno	227,8882
Corona slovacca	43,320
Lira turca	1619000
Dollaro australiano	1,8262
Dollaro canadese	1,5444
Dollaro di Hong Kong	7,7585
Dollaro neozelandese	2,1339
Dollaro di Singapore	1,7370
Won sudcoreano	1183,79
Rand sudafricano	10,6672

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11181

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 64;

Esaminata la domanda presentata dalla Provincia autonoma di Bolzano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bolzano il 16 luglio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 luglio 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA, «ALTO ADIGE» (IN LINGUA TEDESCA «SÜDTIROL O SÜDTIROLER»).

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler» è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1. Tipologie relative ai vini «Alto Adige»:

bianco (o weiß), anche passito;

spumante (bianco, rosè, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Pinot nero);

vendemmia tardiva (con menzione del vitigno);

passito (con la menzione di uno o due vitigni);

moscato giallo o Goldmuskateller;

Pinot bianco o Weißburgunder;

Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder;

Chardonnay;

Riesling italico o Welschriesling;

Riesling;

Müller Thurgau;

Sylvaner o Silvaner;

Sauvignon;

Kerner;

Traminer aromatico o Gewürztraminer;

Moscato rosa o Rosenmuskateller anche «passito»;

Lagrein rosato o rosé o Lagrein Kretzer;

Lagrein;

Merlot rosato o rosé o Merlot Kretzer;

Merlot;

Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc;

Cabernet-Lagrein;

Cabernet-Merlot;

Lagrein - Merlot;

Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder;

Pinot nero rosato o rosé o Blauburgunder Kretzer o rosé;

Malvasia o Malvasier;

Schiava o Schiava grossa o Schiava gentile o Vernatsch o Großvernatsch o Edelvernatsch;

Schiava grigia o Grauvernatsch.

2. «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» o «Bozner Leiten».

3. «Alto Adige» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» o «Meraner Hügel» o «Meraner».

4. «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» o «St. Magdalener».

5. Tipologie relative ai vini «Alto Adige»: Sottozona «Terlano» o «Terlaner»:

Pinot bianco o Weißburgunder;

Chardonnay,

Riesling italico;

Riesling;

Sauvignon;

Silvaner o Sylvaner;

Müller Thurgau;

Pinot Grigio o Ruländer.

6. Tipologie relative ai vini «Alto Adige»:

Sottozona «Valle Isarco» o «Eisacktal» o «Eisacktaler»:

Traminer aromatico o Gewürztraminer;

Pinot grigio o Ruländer;

Veltliner;

Silvaner o Sylvaner;

Müller Thurgau;

Kerner;

Riesling;

Klausner Laitacher.

7. Tipologie relative ai vini «Alto Adige»:

Sottozona «Valle Venosta» o «Vinschgau»:

Chardonnay;

Kerner;

Müller Thurgau;

Pinot bianco o Weißburgunder;

Pinot grigio o Ruländer;

Riesling;

Traminer aromatico o Gewürztraminer;

Sauvignon;

Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder;

Schiava o Vernatsch.

Tuttavia la denominazione «Alto Adige» (o «Südtirol») può essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 32 del regolamento della Commissione n. 753/2002, per i vini «Lago di Caldaro» o «Caldaro» recanti la menzione «classico» (in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet») o «classico superiore», ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Ter-

meno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, aventi la seguente composizione varietale:

2.1 «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» «Südtiroler») senza sottozona di cui all'art. 1:

a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almeno l'85% del corrispondente vitigno. Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati per la Provincia Autonoma di Bolzano;

b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein,): vigneti che possono concorrere congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15% del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet franc e il Cabernet sauvignon;

c) spumante a fermentazione in bottiglia: uve Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Chardonnay, iscritti ai rispettivi albi. Per il tipo «rosé» il Pinot nero deve essere presente per almeno il 20%;

d) bianco anche «passito»: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio almeno per il 75%. Devono essere presenti almeno due di tali varietà, ma nessuna deve superare il 70% del totale. Il restante 25% massimo deve provenire da Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner (Sylvaner) e/o Gewürztraminer e/o Kerner;

e) passito con la specificazione di due vitigni: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner (Sylvaner) e/o Gewürztraminer e/o Kerner e/o Moscato Giallo. Devono essere presenti due di tali varietà ed entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale.

2.2 «Alto Adjge» «Colli di Bolzano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Bozner Leiten»); «Alto Adige» «Meranese di Collina» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner Hügel») o «Alto Adige» «Meranese» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner»); «Alto Adige» «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Südtirol» «St. Magdalener»): vigneti con almeno l'85% di vitigni Schiava (e sottovarietà). Per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati.

2.3 «Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Terlaner»:

a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno l'85% dai vitigni della varietà specificata (Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau, Pinot Grigio). Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati;

b) senza specificazione di vitigno, vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau e Pinot Grigio. È ammessa la presenza di altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati, nella misura massima del 15%;

2.4 «Alto Adige» «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol» «Eisacktal» o «Südtirol» «Eisacktaler»:

a) accompagnato dal nome di una delle seguenti varietà: Traminer aromatico o Gewürztraminer, Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder, Veltliner, Sylvaner o Silvaner, Müller Thurgau, Kerner, Riesling - vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni e per il restante 15% massimo da altri vitigni a frutto di colore analogo raccomandati e/o autorizzati;

b) per i vini designati Alto Adige Valle Isarco (Südtirol Eisacktal) Klausner Laitacher le uve devono provenire da vigneti costituiti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro.

2.5 «Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau») con la menzione obbligatoria del vitigno: Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot bianco (Weißburgunder), Pinot grigio (Ruländer), Riesling, Traminer aromatico (Gewürztraminer), Sauvignon, Pinot nero (Blauburgunder), Schiava (Vernatsch) - vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Per il restante 15% possono essere presenti altri vitigni a frutto di colore analogo raccomandati e/o autorizzati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è così stabilita:

3.1 «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»):

le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità previsti nel presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende:

a) in tutto o in parte il territorio dei comuni di: Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena;

b) in parte il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro e Varna delimitati nell'art. 3, punto 3.6;

c) in parte il territorio dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro delimitati nell'art. 3, punto 3.7.

3.2 «Alto Adige» sottozona «Colli di Bolzano» (in lingua tedesca, Südtirol» «Bozner Leiten»): le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo.

Tale zona è esternamente così delimitata:

partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimità del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la località Piè di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino a incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino a incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino al raggiungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l'Assunta, piega

quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847.

Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fiè allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fiè di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino a incrociare la provinciale per Fiè, segue questa verso ovest fino al km 5.500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e, quindi, verso sud segue il sentiero che, conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1971.

3.3 «Alto Adite» sottozona «Meranese di Collina» o «Meranese» (in lingua tedesca, «Südtirol Meraner Hügel» o «Meraner»):

le uve destinate alla produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo.

Le zone sono così delimitate:

zona a sinistra del fiume Adige:

partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal e in comune di Merano: la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulatteria per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimità di S. Girogio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la località di Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la località di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la località Finele, tocca la quota 632 passa a sud del collegio «Johanneum». La delimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord e in prossimità delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino a incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino a incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide con il fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimità di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone.

Zona a destra del fiume Adige:

partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino a incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino a incontrare il confine comunale di Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la località Tramontana Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473, prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri slm dei masi Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all'altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente e a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino a intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone.

In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo.

3.4 «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Südtirol» «St. Magdalener»):

la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di sopra, Laitago di sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i Masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon.

Tale zona è così delimitata:

partendo in località Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, in direzione di Terlano, la statale n. 38 fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est seguendo la linea di quota 500 raggiunge la località Guncina, dopo aver attraversato i torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale finché que-

sto corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino alla località S. Geltrude, passando per Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S. Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della città, segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla località Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a piè di monte e a nord della città, passa per le località Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla località Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione.

3.5. «Alto Adige» sottozona «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Terlaner»):

la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste da presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.

Essa è composta da due territori distinti e delimitati:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della località Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

In questa zona sono compresi i vigenti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Più precisamente la delimitazione inizia in località monte del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che è anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla località «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220).

Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro. Volge quindi a est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km 6,100 (quota 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla località Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla località Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord 268, 658 (Castel Katzenzungen) a ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804,778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1.337 per giungere infine al confine comunale di Tesimo in località monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione.

3.6. «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol» «Eisacktal» «Südtirol» «Eisacktaler»:

le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna.

Tale zona di produzione è costituita:

la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in località Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le località Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 e attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in località S. Valentino. Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (località Pedraz), 817, 802, 800, 849 (località Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (località Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (località Perara), 766, passa sotto la località Pinzago, raggiunge a quota 827 la località S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia

quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta a est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino a incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge a est, include Fiè di Sotto, tocca la provinciale di Fiè (km 7), piega a sud seguendo la curva di livello 700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare a incrociare la strada statale n. 12 al km 451. Ivi prosegue sulla strada statale fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848).

Nella zona di produzione testé descritta sono da includere anche i vigneti:

1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi a ovest, seguendo la curva di livello m 850 fino alla strada provinciale di Tiso sale lungo detta strada fino alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del paese di Tiso al livello m 850, passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891;

3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in località S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;

5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello m 700 per scendere lungo il rio di Tisana fino alla confluenza con il fiume Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale.

Tuttavia per il vino rosso «Südtirol» «Eisacktaler Klausner Laitacher» la zona di produzione delle uve è limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano.

3.7. «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta» (in lingua tedesca, «Südtirol» «Vinschgau»):

le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodì fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 700 m.

Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio.

La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.

4.2. Densità di impianto.

Per i nuovi impianti o reimpianti la densità minima deve essere di 3300 ceppi a ettaro.

4.3. Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura: l'irrigazione di soccorso non è considerata tale.

4.4. Resa a ettaro e gradazione minimale naturale.

La produzione massima di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto Adige» con le sottozone di cui all'art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:

Denominazione	Prod. Max Uva/ha (Ton.)	Titolo Alcol. min. nat (vol%)
Alto Adige		
Bianco (o Weiss)	100	10,50
Moscato giallo	100	10,00
Pinot bianco	130	10,50
Pinot grigio	130	11,00
Chardonnay	130	10,50

Denominazione	Prod. Max Uva/ha (Ton.)	Titolo Alcol. min. nat (vol%)
Riesling italico	130	10,50
Riesling	130	10,50
Müller Thurgau	130	10,00
Sylvaner	130	10,00
Sauvignon	130	11,00
Traminer aromatico	120	11,00
Kerner	110	10,50
Moscato rosa	60	12,00
Lagrein rosato	140	10,50
Lagrein scuro	140	11,00
Merlot rosso e rosato	130	10,50
Cabernet	110	11,00
Pinot nero e rosato	120	11,00
Malvasia	110	11,00
Schiava	140	9,50
Schiava grigia	140	10,50
Colli di Bolzano	130	10,00
Meranese di Collina	125	10,00
Santa Maddalena	125	10,50
Terlano	125	10,50
Terlano Pinot bianco	125	10,50
Terlano Chardonnay	125	10,50
Terlano Riesling italico	125	10,50
Terlano Riesling	125	10,50
Terlano Sylvaner	125	10,50
Terlano Müller Thurgau	125	10,50
Terlano Sauvignon	125	11,00
Terlano Pinot Grigio	125	11,00
Valle Isarco Pinot grigio	100	11,00
Valle Isarco Silvaner	125	10,00
Valle Isarco Veltliner	120	10,00
Valle Isarco Müller Thurgau	130	10,00
Valle Isarco Traminer aromatico	100	11,00
Valle Isarco Kerner	100	10,50
Valle Isarco Klausner Laitacher	125	9,50
Valle Isarco Riesling	100	10,50
Valle Venosta Chardonnay	110	10,00
Valle Venosta Kerner	100	10,50
Valle Venosta Müller Thurgau	120	10,00
Valle Venosta Pinot bianco	110	10,00
Valle Venosta Pinot grigio	100	10,50
Valle Venosta Riesling	100	10,00
Valle Venosta Traminer aromatico	90	10,50
Valle Venosta Sauvignon	100	10,00
Valle Venosta Pinot nero	100	10,50
Valle Venosta Schiava	120	9,50

La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti. Per il secondo anno la resa massima è quella realmente ottenuta, con un massimo del 50% delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20%.

Per l'anno di impianto la resa è zero.

Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate alla produzione dei vini Alto Adige devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, sempreché la resa unitaria non superi per più del 20 per cento i limiti stessi. La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia può modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale in conformità alle norme di legge.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5.1 Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano. Per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» senza sottozona di cui all'articolo 1 è facoltà del Ministero per le politiche agricole, tenuto conto delle situazioni tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento.

5.2 Correzioni.

L'aumento del titolo alcolometrico e le eventuali pratiche correttive tradizionali sono consentiti ai sensi delle norme vigenti.

È consentita l'aggiunta di mosti e vini concentrati o concentrati e rettificati di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla denominazione «Alto Adige», nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2.

Tuttavia l'aggiunta di mosti e vini appartenenti alla denominazione «Alto Adige» con specificazione di sottozona è consentita solo con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla medesima sottozona.

Inoltre è consentito l'aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti.

5.3 Elaborazione.

I vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» («Südtirol» o «Südtiroler» in lingua tedesca) con la menzione di vitigno Chardonnay, Pinot grigio o Grauer Burgunder o Ruländer, Pinot bianco o Weiβburgunder, Pinot nero o Blauburgunder, possono essere elaborati nella tipologia spumante, secondo le norme specifiche degli spumanti e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

I vini «Alto Adige» («Südtirol») Spumante senza sottozone e senza menzione di vitigno devono essere elaborati esclusivamente nella tipologia spumante a fermentazione in bottiglia con metodo classico e affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1º ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente. Le operazioni di spumantizzazione del vino Alto Adige a fermentazione in bottiglia senza indicazione di vitigno devono avvenire all'interno della provincia di Bolzano.

I vini «Alto Adige» «bianco» e i vini a denominazione di origine controllata, «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler» con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varietà di vite Pinot bianco o Chardonnay o Pinot grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer aromatico o Moscato giallo o Müller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o Moscato rosa possono essere elaborati nella tipologia «passito».

I vini «Alto Adige» «passito» con la specificazione di due vitigni e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» con o senza sottozona ottenuti dalle uve delle varietà di cui sopra con la specificazione «passito» devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro. È vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1º giugno dell'anno successivo la vendemmia.

Il vino «Alto Adige Bianco» e i vini monovarietali con la menzione del vitigno possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolometrico naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell'uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come «vendemmia tardiva».

5.4 Resa uva/vino.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini.

Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.5 Invecchiamento.

I vini «Alto Adige Lagrein», Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein e Alto Adige Merlot-Lagrein», possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1º ottobre dell'anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

I vini bianchi «Alto Adige» con o senza sottozone e con o senza menzione di vitigno possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1º ottobre dell'anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

Il vino spumante a fermentazione in bottiglia «Alto Adige (Südtirol) spumante» senza sottozone e senza indicazione di vitigno ad eccezione dello spumante «Alto Adige» rosé può essere destinato a «riserva» se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1º ottobre dell'anno della vendemmia della partita più recente.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» di cui all'articolo 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

6.1 «Alto Adige»

Bianco (o *Weiss*):

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;

sapore: secco, pieno, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Vendemmia tardiva con menzione di vitigno:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol. di cui effettivo almeno 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Bianco Passito», «passito» con menzione del vitigno con o senza sottozona escluso moscato rosa e «passito» con la menzione di due vitigni:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o dei vitigni di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui effettivo almeno 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

Moscato giallo (Goldmuskateller):

colore: giallo paglierino;

odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;

sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico min. compl.: 11,00 di cui effettivo almeno 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Pinot bianco (o Weiβburgunder) *con o senza sottozona:*

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. con la sottozona Valle Venosta 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Pinot grigio (o Ruländer o Grauer Burgunder) con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino;

odore: non molto spiccato, gradevole;

sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Valle Venosta 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Chardonnay con o senza sottozona:

colore: giallo verdognolo;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Riesling italico (o Welschriesling) con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;

odore: delicato gradevole;

sapore: secco, pieno, leggero di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Riesling con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Müller Thurgau con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato, leggermente aromatico;

sapore: secco, morbido, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., con la sottozona Valle Venosta e Valle Isarco 10,50% vol.; Terlano 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Sylvaner (o Silvaner) con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

sapore: secco, delicato, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con la sottozona Terlano 11,50% vol. e Valle Isarco 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 16,0 g/l.

Sauvignon con o senza sottozona:

colore: giallo tendente al verdognolo;

odore: gradevole fruttato;

sapore: secco, con aroma caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con la sottozona Terlano 12,00% vol. e Valle Venosta 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Traminer aromatico (o Gewürztraminer) con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino fino a dorato;

odore: leggermente aromatico fino a intenso;

sapore: pieno, gradevolmente aromatico, secco o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol. di cui effettivo almeno 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Kerner con o senza sottozona:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: leggermente aromatico, fine;

sapore: secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Moscato rosa (o Rosenmuskateller) anche passito:

colore: da rosso a rosso rubino chiaro;

odore: delicato e gradevole;

sapore: dolce, gradevolmente di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. o 16,00% vol. se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):

colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone;

odore: delicato, gradevole;

sapore: non molto di corpo, armonico, elegante, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Lagrein:

colore: rubino intenso fino a granato carico;

odore: secco, gradevole tipico della varietà;

sapore: morbido, vellutato, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Merlot rosato o Merlot rosé (Merlot Kretzer):

colore: rosato con riflessi arancioni;

odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;

sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;

sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Cabernet sauvignon o Cabernet franc o Cabernet:

colore: rubino intenso fino a granato carico;

odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;

sapore: secco, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Cabernet - Lagrein:

colore: rubino intenso fino a granato carico;

odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;

sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Cabernet - Merlot:

colore: rubino intenso fino a granato;

odore: caratteristico, leggermente erbaceo;

sapore: secco, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Merlot - Lagrein:

colore: rubino intenso fino a granato;

odore: caratteristico, etereo, leggermente erbaceo;

sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Pinot nero (Blauburgunder) con o senza sottozona:

colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;

odore: etereo, gradevole, caratteristico;

sapore: secco morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., con la sottozona Valle Venosta 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Pinot nero rosato o Pinot nero rosé (Blauburgunder Kretzer o Blauburgunder rosé):

colore: rosato;

odore: fruttato, armonico, gradevole;

sapore: secco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Malvasia (Malvasier):

colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;

odore: gradevole, profumato;

sapore: secco, morbido, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Schiava (Vernatsch) con o senza sottozona:
colore: da rosso rubino chiaro a medio;
odore: gradevole, fruttato caratteristico;
sapore: morbido, leggermente di mandorla, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Schiava grigia (Grauvernatsch):
colore: rosso rubino chiaro fino a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;
sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;
sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco se del tipo «extra brut» o lievemente amabile se del tipo «brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

Spumante rosé:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito;
sapore: secco, sapido, fresco, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

Spumante con menzione di vitigno Chardonnay o Pinot grigio o Pinot nero o Pinot bianco:
spuma: fine, regolare, persistente;
colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini;
odore: fine, delicato, leggermente da lievito;
sapore: morbido, giustamente pieno; secco se del tipo «Extra brut»; leggermente abboccato se del tipo «brut»;
gradazione minima alla produzione: 10,50;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

6.2 «Alto Adige» «*Colli di Bolzano*»:
colore: rosso rubino da chiaro a medio;
odore: profumato caratteristico;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

6.3 «Alto Adige» «*Meranese*» o «Alto Adige» «*Meranese di Collina*»:
colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;
odore: caratteristico con leggero profumo;
sapore: armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

6.4 «Alto Adige» «*Santa Maddalena*»:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;
sapore: pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

6.5 «Alto Adige» «*Terlano*»: senza menzione di vitigno
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, fruttato e delicato;
sapore: secco, giustamente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

6.6 «Alto Adige», «Valle Isarco»:

Veltliner:
colore: giallo tendente al verdolino;
odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno;
sapore: secco, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Klausner Laitacher:
colore: rosso chiaro fino a rubino;
odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: leggermente acidulo, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Tutti i vini di cui all'articolo 6, tranne i vini «Alto Adige Moscato Giallo», «Alto Adige Moscato Rosa», «Alto Adige Traminer Aromatico», «Alto Adige Riesling», «Alto Adige Kerner», «Alto Adige Valle Isarco Traminer Aromatico», «Alto Adige Valle Isarco Riesling», «Alto Adige Valle Isarco Kerner», «Alto Adige Valle Venosta Traminer Aromatico», «Alto Adige Valle Venosta Riesling», «Alto Adige Valle Venosta Kerner», «Alto Adige» con la tipologia «passiti» con o senza menzione di vitigno, «Alto Adige» con la tipologia «vendemmia tardiva» con menzione di vitigno, devono presentare un tenore di zucchero residuo non superiore a 4,0 g/l.

Tutti i vini di cui all'articolo 6, possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.

È facoltà del Ministro per le politiche agricole modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 Qualificazioni.

Alla denominazione d'origine controllata «Alto Adige» («Südtirol») è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano suscettibili di trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la Provincia Autonoma di Bolzano.

7.2 Menzioni facoltative.

I vini «Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein, Alto Adige Merlot-Lagrein, i vini bianchi «Alto Adige» con o senza sottozone e con o senza menzione di vitigno, e l'Alto Adige spumante bianco senza indicazione di vitigno», possono portare in etichetta la menzione, «riserva» alle condizioni di cui all'art. 5, par. 5.3 e 5.5.

I vini monovarietali con indicazione di vitigno Alto Adige con o senza sottozona, possono portare in etichetta la menzione «vendemmia tardiva» alle condizioni di cui all'art. 5, par. 5.3.

7.3 Località.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree più ristrette specificatamente delimitate, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Per il vino «Alto Adige Meranese di Collina» sono consentite le seguenti indicazioni di località: Küchelberg, Gneid, Rosengarten, Lebenberg, Labers; e per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo è consentito indicare in etichetta «del Burgraviato» o in lingua tedesca, «Burggräfler».

Per il vino «Alto Adige Santa Maddalena» tra le indicazioni di località sono consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St. Justina), Laitago (Laitach), San Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschna), San Giorgio (St. Georgen), Rencio (Rentsch) e Rena (Sand).

Per i vini «Alto Adige Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine più antica, già indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931), concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena (frazioni Santa Maddalena, S. Pietro, S. Giustina, Leitago e parte di Rencio), è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico» o in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

Per i vini «Alto Adige Lagrein» e «Alto Adige Lagrein rosato» (o rosé), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, è consentito indicare in etichetta la specificazione «Lagrein di Gries», in lingua tedesca «Grieser Lagrein» o «Lagrein aus Gries».

Per i vini «Alto Adige Valle Isarco» prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves e Varna, compresi nel territorio delimitato dall'articolo 3 del presente disciplinare per la suddetta denominazione, è consentito indicare in etichetta la specificazione «di Bressanone», in lingua tedesca «Brixner».

Per i vini «Alto Adige Terlano» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico», in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

7.4 Caratteri e posizione in etichetta.

La menzione tradizionale «denominazione d'origine controllata» deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» accompagnato o no dal nome di vitigno o di sottozona o al di sotto del nome d'origine «Alto Adige» e della sottozona di cui all'articolo 1.

Il nome del vitigno, se del caso, può precedere o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige».

7.5 Annata.

In recipienti da lt 0,375, lt 0,75 e rispettivi multipli l'indicazione dell'annata di produzione deve sempre figurare in etichetta, ad eccezione dell'Alto Adige Spumante. È inoltre obbligatoria l'indicazione dell'annata nei casi in cui la denominazione d'origine controllata «Alto Adige» («Südtirol») sia accompagnata dalla menzione «passito» o dalla menzione «vendemmia tardiva» o dalla menzione «riserva» o dalla menzione «classico» (klassisches Ursprungsgebiet). Negli altri casi l'indicazione dell'annata è facoltativa.

7.6 Vigna.

Il riferimento a una microzona di produzione (vigna) può essere utilizzato nell'etichettatura purché coi termini «vigna» o Gewächs o Wachstum seguiti dal corrispondente toponimo e in conformità alle norme vigenti.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 Volumi nominali, tappatura e recipienti.

I vini «Alto Adige Schiava grigia (Südtirol Grauvernatsch), Alto Adige bianco (Südtirol Weiss), Alto Adige Santa Maddalena classico (Südtirol St. Magdalener klassisch)» e i vini «Alto Adige» accompagnati dalla menzione «passito» o «vendemmia tardiva» o «riserva» devono essere immessi al consumo in bottiglie di capacità nominale uguale o inferiore a l 0,750 e rispettivi multipli chiuse con tappo a raso bocca con o senza capsula.

02A11076

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651208/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

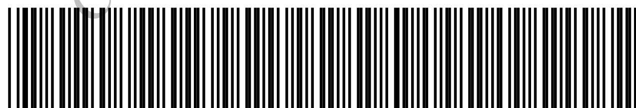
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 0 5 *

€ 0,77